

**DECRETO LEGGE**

**Decreto 12 settembre 2013 , n. 104  
(Gazz. Uff. 12 settembre 2013, n. 214)**

**Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  
(Convertito, con modificazioni, con Legge 08/11/2013, n. 128 -  
Gazz. Uff. 11/11/2013. n. 264 )**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

(omissis)

CAPO II  
Disposizioni per le scuole

(omissis)

Art. 10 - bis  
Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015<sup>1</sup>. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

Art. 28.  
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

<sup>1</sup> Termine fissato a entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dal presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, dal comma 2 dell'art. 4 del DL 30/12/2015, n° 210. Il decreto che fissa le scadenze differenziate è il DM 12/05/2016. N.d.R.